RegioneEmiliaRomagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Decreto n.40 del 18/03/2020 – Piano degli interventi urgenti – annualità 2020, di cui all'art.2 comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art,1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145"

OCDPC n. 558/2018 - CS 6110

Titolo intervento: "interventi urgenti per il ripristino dell'officiosità idraulica del rio Piccolo, rio Grande e rio di Mezzo a est della frazione di Fontanaluccia, abitato dichiarato da consolidare e area a rischio idrogeologico molto elevato" Comune di Frassinoro (MO).

Cod. intervento: 15796

Importo del finanziamento: € 238.068,16

CUP: F23H20000150001- CIG:

9) SCHEMA DI CONTRATTO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Dott. Geol. Marco Aleotti
(Progettista responsabile)

Tecn. Ind. Mecc. Umberto Vittorio Borrello
(Collaboratore alla progettazione)

Data, 14 aprile 2020

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Rita Nicolini)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA

PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI

COMPETENZA

AMBITO DI MODENA

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(art. 43, comma 1, DPR 207/2010)

PROGETTO ESECUTIVO DI "Interventi urgenti per il ripristino della officiosità idraulica del rio Piccolo, rio Grande e rio di Mezzo a est della frazione di Fontanaluccia, abitato da consolidare e area a rischio idrogeologico molto elevato" - codice 15796

Importo per l'esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso d'asta:	211.778,40 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza D.lgs.81/2008, non soggetti a ribasso d'asta:	1.335,90 €
Totale lavori in appalto	**213.114,40 €**

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

AMBITO DI MODENA

Codice Fiscale n. 91278030373

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione di lavori: "Interventi urgenti per il ripristino della officiosità idraulica del rio Piccolo, rio Grande e rio di Mezzo a est della frazione di Fontanaluccia, abitato da consolidare e area a rischio idrogeologico molto elevato" - codice 15796, approvati con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18/03/2020

CUP: F23H20000150001 - CIG: …

Importo per l'esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso d'asta:	211.778,40 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza D.lgs.81/2008, non soggetti a ribasso d'asta:	1.335,90 €
Totale lavori in appalto	**213.114,40 €**
Importo di aggiudicazione (comprensivo degli oneri della sicurezza)	… €

I signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalità elettronica, mediante scrittura privata, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.:

- Dott.ssa Rita Nicolini, nata a Modena (MO) il 15 luglio 1963, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale 91278030373, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m. e n. 1212/2017, dalle determinazioni del Direttore Regionale dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016 e n. 1158/2015, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Stazione appaltante";

e

- Sig. … , C.F …, nato a … il …, in qualità di legale rappresentante di … con sede legale a … (…) in Via …, n. …, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di … con n. … capitale sociale di Euro … interamente versato e codice fiscale … - partita IVA n. … , di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore",

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. … del … si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento sopracitato, autorizzando l'avvio della procedura di affidamento dei lavori in epigrafe indicati e individuando l'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi quale metodo di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 con applicazione del criterio del minor prezzo, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 213.114,40, di cui € 211.778,40 € per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 1.335,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che con medesima determinazione dirigenziale n. … del … si dà atto che l'onere relativo alla realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria sulla contabilità speciale n. 6110 "C.D.PRES.EMIL.ROMAGNA – O.558-18" acronimo di "Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC 558/2018" ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna;
- che in seguito ad affidamento diretto, come da proposta di aggiudicazione del …, l'offerta migliore è risultata quella presentata da …, e con determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. … del … è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione al sopraindicato Appaltatore, per il prezzo complessivo (IVA esclusa) di € … (Euro …) comprensivo di € … (Euro …) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto del ribasso offerto pari al …%;
- che l'operatore economico aggiudicatario ha fornito la documentazione prevista dalla lettera di invito, tra cui in particolare:

a. "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103, c. 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.M. 31/2018, a garanzia della corretta esecuzione del contratto mediante … rilasciata da … in data …, n. …;

b. polizza di assicurazione per un importo pari all'importo contrattuale per le opere oggetto del contratto ed Euro 120.000,00 per opere preesistenti, comprendente anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi dell'importo di Euro 500.000,00, n. …, con decorrenza dal … e scadenza il …, ai sensi dell'art. 103, c. 7, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.M. 123/2004;

- che dal DURC on-line prot. INAIL n. …, trattenuto agli atti del Servizio risulta che l'impresa … è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'impresa ha prodotto la dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art.53 del D.Lgs n. 165/2001 (28.11.2012);

- che l'impresa ha sottoscritto, all'atto dell'offerta, il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali" in applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 966 del 30 giugno 2014 e s.m.I.;
- che l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti prescritti; (s*olo nel caso del controllo requisiti ai sensi art.80 prima della stipula del contratto)*
- che in data … è stato redatto il verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori, col quale si stabilisce che gli stessi avranno inizio il medesimo giorno … (*solo nel caso di consegna anticipata*);
- che il RUP e l'Appaltatore danno atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto (*solo nel caso di consegna anticipata*);

TUTTO CIÓ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, **convengono e stipulano quanto segue**:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del contratto.

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per l'esecuzione dei lavori di "Interventi urgenti per il ripristino della officiosità idraulica del rio Piccolo, rio Grande e rio di Mezzo a est della frazione di Fontanaluccia, abitato da consolidare e area a rischio idrogeologico molto elevato" - codice 15796, approvati con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18/03/2020.
2. Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni del Capitolato speciale d'appalto.
3. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti a questo allegati o in questo richiamati.

Art. 2. - Norme regolatrici.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante:
- Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A);
- Elenco prezzi unitari, da ribassare del … % offerto in sede di gara, che si allega sotto la lettera B);
- Computo metrico estimativo, che si allega sotto la lettera C);
- Elaborati grafici di progetto e le relazioni;
- Piano sostitutivo di sicurezza e/o il piano di sicurezza e di coordinamento;

- Piano operativo di sicurezza;
- Cronoprogramma;
- Polizze di garanzia;
- Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo della domanda e dell'offerta;
- Patto d'integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 966 del 30/06/2014.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati o documenti ivi richiamati:
- dalle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti Pubblici" e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dalle disposizioni del DPR 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- dal Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale d'appalto e non previsto da quest'ultimo;
- dal Codice civile per quanto non richiamato dalle disposizioni sopra richiamate.

3. Ai sensi dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui al comma 1, pur se non formalmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del procedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto e le parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che essi formano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce obbligazione per le parti firmatarie.

4. In caso di discordanza o contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:
- Contratto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elaborati grafici e descrittivi, piani della sicurezza;
- Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo della domanda e dell'offerta;
- Altri documenti allegati al presente Contratto;
- Leggi, regolamenti e norme indicate nella *PARTE PRIMA, CAPO 11, Art. 42 - Rinvio normativo*, del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3. - Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale complessivo per l'esecuzione dei lavori indicati all'art. 1 ammonta a € … (Euro …), di cui € … (Euro …) per lavori ed € … (Euro …) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per cui i prezzi unitari di cui all'elenco componente il progetto esecutivo, con l'applicazione del ribasso

offerto dall'Appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle unità di misura delle singole parti di lavoro eseguito.

Articolo 4. - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche contrattuali o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli artt. 106 del decreto legislativo n.50/16 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. - Condizioni e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto d'appalto, in seguito a consegna dei lavori o parte degli stessi, risultante da apposito verbale.

Ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs 50/2016, i lavori sono stati consegnati in data …, come da verbale di consegna del …, che pur non allegato, si intende integralmente riportato.

2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato, elaborato secondo quanto prescritto dall'Art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto – *Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma*.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. - Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, si applica una penale pari allo **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale e le disposizioni indicate nell'Art. 18 del Capitolato speciale di appalto - *Penali in caso di ritardo*.

Articolo 7. - Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall'Art. 17 del Capitolato speciale di appalto - *Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe*.

Articolo 8. - Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati col corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.

2. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa affidataria o da altro tecnico abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall’impresa.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
6. Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’Articolo 22 del presente contratto – *Oneri fiscali e spese contrattuali*.

Articolo 9. - Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori **a misura** è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e al Capitolato speciale di appalto.

Articolo 10. - Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

Articolo 11. - Liquidazione dei corrispettivi.

1. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti, in acconto e a saldo, secondo quanto previsto dal CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA del Capitolato speciale di Appalto.
2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
3. Ai sensi dell’articolo n. 1, commi 629 lett. B) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante inserimento dell’articolo n. 17- ter, con il quale, nel disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA, denominato “split payment”, in sede di emissione del titolo di pagamento a saldo di fattura intestata alla Pubblica Amministrazione, l’IVA è versata direttamente all’Erario e non più al Fornitore.
4. Le attività concernenti la realizzazione di piani di protezione civile, gestite mediante l’utilizzo di risorse finanziarie statali accreditate sulle contabilità speciali, sono soggette alla procedura dello “Split payment”.

5. L’Agenzia Regionale di Protezione Civile si avvale delle preposte strutture regionali per gli adempimenti fiscali e, in particolare, per il versamento dell’IVA con la “scissione dei pagamenti”, per conto del Commissario Delegato o Soggetto Responsabile.

6. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: **……..**

Articolo 12. - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l’obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei casi e con le procedure dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16, del presente contratto e del Capitolato speciale d’appalto.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in caso di mancato utilizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ai sensi dell’art. 110, c. 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della facoltà di interpellare

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori oggetto di appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Articolo 14. - Controversie.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e motivate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o della transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono devolute al Giudice ordinario competente territorialmente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15. - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'articolo 105, commi 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i..

3. In particolare l'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9, del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. l'impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante e nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 16. - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).

2. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008.

3. Il piano di cui al precedente comma forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

4. L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

5. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 17. - Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera *d)*, d.lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna lavorazione oggetto dell'appalto.

Ovvero

2. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale, l'esecuzione dei seguenti lavori o parti di opere:

… .

3. Il subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. In materia di responsabilità si rimanda all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto – *Responsabilità in materia di subappalto*.

4. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell'Appaltatore, se non nei casi previsti dall' art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

Articolo 18. - Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questi richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, tramite fideiussione n. … del …, rilasciata da …, per l'importo di …., nel rispetto di quanto fissato all'art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

2. La garanzia deve essere integrata, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/16.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.

5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedimento potrà richiedere all'Appaltatore l'adeguamento della data di scadenza della garanzia.

6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti aggiuntivi, la garanzia deve essere integrata; la Stazione appaltante ha facoltà di non richiedere l'integrazione quando l'aumento dell'importo contrattuale è complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Articolo 19. - Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, l'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

3. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza numero … in data …, rilasciata da …. Tale polizza, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, prevede i seguenti massimali: Euro … per danni all'opera appaltata, Euro 120.000,00 per danni ad impianti ed opere preesistenti ed Euro 500.000,00, per danni di responsabilità civile verso terzi.

Articolo 20. – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi art. 3, comma 9-*bis*, della L. 136/2010.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

5. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale competente.

6. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Stazione appaltante e della Prefettura-ufficio territoriale competente.

7. Con riferimento ai subcontraenti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell’art. 217, comma 1, lett. u), il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm., le disposizioni del Capitolato generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore, e in quanto compatibili le norme del Codice civile.

Articolo 22. – Oneri fiscali e spese contrattuali.

1. Tutti gli oneri e le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto, ivi compresi l’assolvimento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per quanto stabilito dal successivo comma 2, nonché ogni altro onere tributario, sono a totale carico dell'Appaltatore ai sensi dell’art.62 del R.D. 827/1924.

2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d’uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente a carico della Stazione appaltante, ai sensi dell’art.5 del D.P.R.131/1986.

3. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.

4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

5. L’imposta di bollo viene assolta mediante modello F23.

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza.

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 24 - *Trattamento dei dati personali*, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali.

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

6. Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 la Stazione appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Appaltatore nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 del d.lgs. citato. L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 d.lgs. 196/2003; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Articolo 25. - Efficacia del contratto.

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione.

2. Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.

3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile l’appaltatore dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli artt. 2,4, 5, 6 ,8 ,11, 12,13, 14,15, 16, 17, 22, 23.

L’appaltatore, Sig. …… (legale rappresentante) firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da …….., n. ……., valida sino al …….. e non revocata).

Il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Rita Nicolini

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da ……. n. …….., valida sino al …… e non revocata).